

DELIBERA N. 219/12/CSP
REVOCA DELLA DELIBERA N. 306/11/CSP ADOTTATA NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETA' TELECITY SPA (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELERADIOCITY
LOMBARDIA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38 , COMMA 9, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

PREMESSO che la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 30 novembre 2011, ha ordinato e ingiunto, con la delibera n. 306/11/CSP, alla società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleradiocity Lombardia con sede a Castelletto D'Orba (AL), 15060, alla via Lavagello n. 31 il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 17.561,00 per la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2010;

RILEVATO che la predetta società ha presentato (prot. n. 0035941) in data 12 luglio 2012, istanza di revoca della delibera n. 306/11/CSP e di archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 109/11/ZD-CRC; in particolare, la società Telecity S.p.A. sostiene che la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 20 aprile 2012, nell'adottare la delibera n. 98/12/CSP, ha archiviato per non luogo a procedere un analogo procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia nei confronti della medesima società Telecity S.p.A. per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 a causa della mancata indicazione in sovrimpressione sullo schermo televisivo del giorno e dell'orario – ora, minuti e secondi - di trasmissione della programmazione televisiva contestata, così come risultante dalla visione della registrazione contenuta nei relativi supporti in formato elettronico, da ritenersi, invece, necessaria ai fini della oggettiva verifica del calcolo circa il superamento o meno dei limiti di affollamento pubblicitario orario anche in considerazione della numerosità degli episodi oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che, nella vicenda segnalata, da una più attenta analisi della registrazione della programmazione televisiva contenuta negli apposti dvd-r trasmessi a questa Autorità dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, effettivamente non si riscontra la presenza della data e dell'orario di trasmissione della programmazione televisiva contestata in sovrimpressione sullo schermo televisivo durante la visione della relativa registrazione, da ritenersi necessaria, invece, ai fini della esatta verifica del calcolo circa il superamento o meno dei limiti di affollamento pubblicitario orario;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di revocare nei termini sopra espressi quanto ordinato con l'adozione, in data 30 novembre 2011, della delibera n. 306/11/CSP e di archiviare il procedimento sanzionatorio n. 109/11/ZD-CRC;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatori, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. Di revocare la delibera n. 306/11/CSP del 30 novembre 2011 nei termini e per i motivi espressi in premessa;
2. Di archiviare il procedimento sanzionatorio n. 109/11/ZD-CRC avviato nei confronti della società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Telecity con sede in Castelletto d'Orba (AL) (15060) alla via Lavagello 31
3. La delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola